

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/10/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34098-la-disciplina-legislativa-del-microcredito-gli-articoli-111-e-113-del-testo-unico-bancario-dopo-le-modifiche-ad-essi-apportate-dal-decreto-legislativo-169-2012>

Autore: Visconti Gianfranco

La disciplina legislativa del microcredito: gli articoli 111 e 113 del testo unico bancario dopo le modifiche ad essi apportate dal decreto legislativo 169/2012

LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL MICROCREDITO: GLI ARTICOLI 111 E 113 DEL TESTO UNICO BANCARIO DOPO LE MODIFICHE AD ESSI APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 169/2012

§ 1) Che cos'è il microcredito e come nasce.

L'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 rinnovando l'**articolo 111 del testo Unico delle Leggi Bancarie** (TUB), contenuto nel Decreto Legislativo n° 385 del 1993, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la **disciplina legislativa del “microcredito”**, vale a dire, secondo la definizione corrente in economia, di una forma di credito consistente in prestiti di piccolo importo destinati ad imprenditori troppo poveri per ottenere prestiti dalle istituzioni bancarie tradizionali. Ulteriori modifiche al testo rinnovato dell'art. 111 TUB sono state apportate dall'art. 3 del Decreto Legislativo n° 136 del 2012.

Questa forma di microcredito ha trovato la sua più nota realizzazione nella Grameen Bank fondata nel 1976 nel Bangladesh da Muhammad Yunus, premio Nobel della pace nel 2006, la cui missione è quella di concedere prestiti sulla base della sola fiducia ad imprenditori troppo indigenti per fornire garanzie. La Grameen Bank ha erogato finora prestiti per quasi 5,5 miliardi di Dollari USA a quasi 6,5 milioni di persone (di cui il 96% sono donne), quasi tutti nel Bangladesh e in India, con un tasso di restituzione del 98,5% degli importi prestati. Il valore medio del singolo finanziamento è di 850 Dollari, pari a circa 700 Euro al cambio attuale.

E' ovvio che questa forma di microcredito pensata per uno degli stati più poveri del mondo non poteva essere trasposta *sic et simpliciter* in Italia, uno degli stati più avanzati economicamente, ma doveva essere adattata al nostro contesto dove pure ci sono dei soggetti, imprenditoriali o non, che hanno difficoltà ad accedere al credito per il fatto, soprattutto, di non poter prestare garanzie reali o di trovarsi in difficoltà economiche od in altre situazioni di svantaggio. Una forma di microcredito pensata per questi soggetti è molto importante perché li può aiutare ad avviare una attività economica, ad uscire da una situazione di bisogno o da uno stato di indigenza ed, infine, a non cadere nelle mani degli usurai. E tutto questo vale anche se il microcredito non può certo essere la soluzione a tutti i problemi di queste tipologie.

§ 2) La disciplina legislativa del microcredito: gestori - erogatori, destinatari e caratteristiche dei prestiti.

Passiamo ora ad esaminare la **disciplina legislativa del microcredito**.

L'art. 111, 1° comma, del Dlgs 385/1993, rinnovato dall'art. 7 del Dlgs 141/2010 e poi modificato dall'art. 3 del Dlgs 169/2012, prevede che l'attività di **microcredito** può essere esercitata solo dai **soggetti iscritti in un apposito elenco** disciplinato dall'art. 113 TUB, anch'esso rinnovato dallo stesso articolo del Dlgs 141/2010 e poi modificato dall'art. 3 del Dlgs 169/2012. L'iscrizione in questo elenco è sostitutiva dell'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia prevista dal 1° comma dell'art. 106 TUB.

Questi soggetti possono concedere **finanziamenti a persone fisiche, a società di persone, a società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2436-bis del Codice Civile**, ad

associazioni ed a società cooperative (comprese, quindi, le cooperative sociali). Dal novero dei destinatari dei microcrediti sono state pertanto escluse le fondazioni perché si ritiene che ne abbiano meno bisogno dato che sono essenzialmente patrimoni destinati ad uno scopo ed i comitati perché presentano le caratteristiche di essere enti associativi con una durata limitata nel tempo e di avere come oggetto il raggiungimento di uno scopo preciso. Non sono finanziabili, inoltre, le Srl a capitale ridotto introdotte dall'art. 44 del Decreto-Legge n° 83 del 2012 pressoché identiche alle Srl semplificate ma riservate, tendenzialmente, a soci con più di 35 anni mentre le seconde possono essere costituite solo da soci con meno di 35 anni.

I microcrediti devono essere finalizzati **all'avvio od all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa**, vale a dire per attività imprenditoriali od anche, riteniamo (dato che il testo della norma parla di "lavoro autonomo"), libero professionali svolte in forma di impresa individuale o di società di persone o di società cooperativa, a condizione che i **finanziamenti** concessi abbiano queste **caratteristiche**:

- a) **siano di ammontare non superiore a 25.000 Euro¹ e non siano assistiti da garanzie reali** (pegno o ipoteca). La lettera b) del quinto comma dell'art. 111 TUB prevede però che le norme di attuazione di esso che saranno dettate dal Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, potranno prevedere dei casi il cui l'importo del finanziamento erogabile potrà essere superiore a 25.000 Euro ed in cui le condizioni economiche applicate potranno essere diverse da quelle normali del microcredito². Insomma, ci potranno essere microcrediti che proprio "micro" non saranno;
- b) **siano finalizzati all'avvio od allo sviluppo di iniziative imprenditoriali** oppure all'inserimento nel mercato del lavoro. Ma questo secondo caso contrasta con la previsione, della prima parte della stessa norma, per la quale il finanziamento è erogato "per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa". Riteniamo, pertanto, che l'unico modo per dare un senso a questa norma sia quello di riferirla all'avvio di attività libero professionali, per cui l'inserimento nel mercato del lavoro di cui parla la norma è quello nelle attività di lavoro autonomo degli esercenti arti o professioni e non quello delle attività di lavoro dipendente. Resta il problema se l'avvio di un'attività di avvocato o di commercialista o di ingegnere sia davvero qualcosa che abbia bisogno del microcredito;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di **servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio** dei soggetti finanziati.

Tutte e tre queste lettere del primo comma dell'art. 111 TUB ci fanno capire che **per disciplinare il microcredito si è attinto in larghissima misura alla normativa riguardante la misura di promozione del "lavoro autonomo", più conosciuta come "prestito d'onore", contenuta nel Decreto Legislativo 185/2000** (precisamente, agli artt. 17 e 18) destinata alle aree in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno, ma anche di quelle del resto d'Italia.

Questa misura è attualmente gestita da Invitalia Spa (azionista unico il Ministero dell'Economia), già Sviluppo Italia Spa, già Imprenditoria Giovanile Spa e dalle sue società regionali (che attualmente stanno passando o sono già passate alle Regioni) e prevede un mix di agevolazioni (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso fortemente agevolato che coprono l'intero investimento iniziale più un contributo a fondo perduto per le prime spese di gestione) per l'avvio di una attività di impresa individuale o di una attività libero professionale con un investimento

¹ In questo, come negli altri casi in cui il Decreto prevede un ammontare massimo del prestito concedibile sarebbe stato opportuno prevedere un suo aggiornamento biennale o triennale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT (il c.d. "indice FOI").

² Per esempio, quindi, in cui potranno essere richieste le garanzie reali del credito, cioè l'ipoteca od il pugno.

iniziale massimo di 25.822 Euro. Ovviamente, il microcredito di cui all'articolo 111 TUB non prevede queste agevolazioni se non per quanto riguarda l'assenza di garanzie reali del credito erogato.

L'art. 111 TUB cita, secondo me in modo erroneo, anche la "microimpresa" che è un'altra misura disciplinata sempre dal Dlgs 185/2000 (agli artt. 19 e 20) per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di società di persone con un investimento massimo di 129.000 Euro, quindi, a mio parere, ben al di là di un realistico concetto di "microcredito".

Inoltre, il problema se un'attività di microcredito possa o meno essere rivolta anche a società di persone (vale a dire società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) ed a società cooperative, è un altro aspetto della norma che stiamo commentando che mi lascia perplesso, dato che queste società, a mio parere, hanno bisogno di credito ordinario e non di microcredito. Questo a meno che le norme di attuazione dell'art. 111 TUB che saranno dettate dal Ministero dell'Economia non limitino la concessione del microcredito a società di persone o cooperative di *start up*, cioè di imprese in fase di avvio, e/o di società molto piccole, cioè con pochi capitali versati ed una base societaria molto ristretta, vale a dire con pochi soci, e/o formata in gran parte da persone in situazioni di svantaggio quali quelle previste dall'art. 4 della Legge n° 381 del 1991 che disciplina le cooperative sociali. Queste caratteristiche, invece, sono tipiche della Srl semplificata che può essere costituita solo da soci con meno di 35 anni e che può avere un capitale sociale minimo di un Euro.

Il 2° comma dell'art. 111 TUB prevede che l'**iscrizione nell'elenco** degli operatori del microcredito sia subordinata al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

- a) **forma di società di capitali** (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni) o **di società cooperative** (compresa la cooperativa sociale). Segnaliamo che la forma di società cooperativa originariamente non era prevista ed è stata introdotta dall'art. 3 del Dlgs 169/2012;
- b) **capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dal Ministero dell'Economia**, sentita la Banca d'Italia. Un importo troppo alto, però, può scoraggiare la costituzione di organismi di microcredito e specialmente di quelli che nascono come realtà associative o cooperative della società civile e non hanno dietro banche od altre istituzioni finanziarie;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dai decreti di attuazione che saranno emanati dal Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia;
- d) **oggetto sociale limitato alla sola attività di erogazione del microcredito**, che abbiamo esaminato sopra, nonché alle attività ad esso accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività (l'art. 111 TUB non specifica se questo programma dovrà essere presentato una sola volta all'avvio dell'attività o con una certa periodicità: riteniamo che questo dubbio verrà chiarito dalle norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell'Economia ai sensi del 5° comma di esso).

Esiste una possibilità, ma è piuttosto remota in pratica, di gestire una attività di erogazione di microcredito con finalità puramente solidaristiche e non solo mutualistiche, vale a dire attraverso una società di capitali che abbia la forma dell'impresa sociale (quindi, senza scopo di lucro) le cui caratteristiche sono disciplinate dal Decreto Legislativo n° 155 del 2006.

Ma anche questa possibilità è piuttosto difficile da realizzare perché bisogna valutare se si può considerare l'attività di microcredito come una attività di "assistenza sociale" (secondo noi, sì, ma ci potrebbero essere delle obiezioni) che è quella, fra le attività delle imprese sociali previste dalla lettera a) dell'art. 2 del Dlgs 155/2006, che più si avvicina al microcredito. Le norme di

attuazione dell'art. 111 TUB farebbero bene a prevedere esplicitamente questa possibilità, per risolvere questo dubbio interpretativo.

Segnaliamo, poi, che le **norme di attuazione** che saranno emanate dal Ministero dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del 5° comma dell'art. 111 TUB, **riguardano**:

- a) i **requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti**;
- b) i **limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate ed all'ammontare dei singoli finanziamenti**, anche modificando i limiti di 25.000 e di 10.000 Euro per ciascun prestito stabiliti dal comma 1°, lettera a), e dal comma 3°;
- c) le **caratteristiche dei soggetti senza fini di lucro** che possono erogare microcrediti ai sensi del comma 4° (su cui vedi il paragrafo successivo);
- d) le informazioni da fornire alla clientela.

L'**elenco** in cui si devono iscrivere i soggetti erogatori del microcredito è **tenuto dalla Banca d'Italia**, secondo quanto prescritto dall'art. 113 TUB sostituito dalla lettera u) dell'art. 3 del Dlgs 169/2012. Essa **vigila sulla gestione dei soggetti iscritti**, ai quali può richiedere la trasmissione di atti e documenti, entro i termini da lei fissati, e che può sottoporre ad ispezione (1° comma). Sempre la Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco se il soggetto iscritto non ha più i requisiti per l'iscrizione, se risultano gravi violazioni di norme di legge o regolamentari di attuazione di queste ultime, se l'iscritto è inattivo da almeno un anno. Oltre a ciò e sempre a causa di violazioni di norme legislative od amministrative la Banca d'Italia può imporre agli iscritti nell'elenco degli operatori di microcredito il divieto di effettuare nuove operazioni o di diminuire l'attività (2° e 3° comma).

Quando il numero degli iscritti sarà sufficiente (ma la norma non specifica qual è questo numero) il Ministero dell'Economia costituirà con suo Decreto, sentita la Banca d'Italia, un **Organismo** per la tenuta dell'elenco degli erogatori di microcredito e la vigilanza su di essi³. Esso si finanzierebbe grazie ad un **contributo** a carico degli iscritti non superiore al cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi, potrà chiedere informazioni a ed effettuare ispezioni presso i soggetti iscritti, potrà cancellare questi ultimi dall'elenco per il venire meno dei requisiti per l'iscrizione, per gravi violazioni di norme di legge e delle norme di attuazione dell'art. 111 TUB, per il mancato pagamento del contributo e per inattività superiore ad un anno. Inoltre, per gravi violazioni di disposizioni legislative od amministrative, l'organismo potrà vietare ad un soggetto iscritto di effettuare nuove operazioni di concessione di microcredito od imporre ad esso la riduzione del volume dei prestiti (4° comma).

La Banca d'Italia vigilerà su questo organismo e, nel caso di inerzia o malfunzionamento potrà proporne lo scioglimento al Ministero dell'Economia. Sarà questo Ministero, sentita la Banca d'Italia, che disciplinerà la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'organismo ed i requisiti di professionalità e di onorabilità dei suoi componenti ed i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione (5° comma).

§ 3) Il microcredito per le persone fisiche in condizione di vulnerabilità e quello erogato dai soggetti giuridici senza fine di lucro.

³ La versione originaria dell'art. 113 TUB introdotta dal Dlgs 141/2010 prevedeva per questo Organismo la forma giuridica di associazione riconosciuta, ma questa disposizione è venuta meno nella norma modificata dal Dlgs 169/2012 oggi vigente.

Il 3° comma dell'art. 111 TUB prevede che tutti i soggetti operanti nel microcredito possono erogare, ma solo in via non prevalente rispetto al microcredito ordinario di cui al 1° comma dell'art. 111 TUB, anche **finanziamenti a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale**, purché questi siano di **importo massimo** non superiore a **10.000 Euro**, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano **prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato**, vale a dire di quelle medie praticate in esso. Riteniamo che la non prevalenza di tali prestiti vada correttamente misurata sulla base del totale dell'importo delle somme prestate per tutti i microcrediti e non del numero complessivo dei prestiti concessi. In ogni caso anche questo aspetto dell'attività di microcredito dovrebbe essere disciplinato dalle norme di attuazione che saranno emanate ai sensi del 5° comma.

L'art. 3 del Dlgs 169/2012 ha introdotto nell'art. 111 TUB il comma 3°-bis che ha ribadito il concetto, già implicito nel comma 3° appena esaminato, che le attività di concessione di microcrediti finalizzati all'avvio od all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e quelli a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità **devono essere esercitate congiuntamente**. Un soggetto erogatore di microcredito non può, pertanto, specializzarsi in una sola di queste attività. Anzi, la stessa disposizione del Dlgs 169/2012 ha introdotto anche il comma 5°-bis sempre dell'art. 111 TUB che prevede che l'utilizzo, da parte dell'operatore, del sostantivo "microcredito" (nella ragione sociale, nell'insegna, nella documentazione, ecc.) è subordinato al fatto che egli operi in entrambe queste attività di concessione di microcrediti.⁴

Il 4° comma dell'art. 111 TUB prevede poi che i **soggetti giuridici senza fini di lucro** in possesso delle caratteristiche individuate nelle norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell'Economia ai sensi del 5° comma dello stesso articolo possono concedere sia i microcrediti fino a 25.000 Euro per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa a persone fisiche, società di persone o società cooperative, sia quelli fino a 10.000 Euro (purché in misura, cioè in valore, non prevalente rispetto ai primi) a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Con l'espressione "soggetti giuridici senza fine di lucro" si intendono in primo luogo **tutte le forme giuridiche di organizzazione non profit**, vale a dire: **associazioni** (riconosciute o non riconosciute), **fondazioni e comitati** (anche se quest'ultima è una possibilità solo teorica in quanto il comitato è un ente associativo che si costituisce per raggiungere un obiettivo definito in un periodo di tempo determinato per cui non è un soggetto di lunga durata nel tempo come deve essere necessariamente un organismo erogatore di microcrediti).

Non solo, ma secondo noi la nuova espressione della norma citata fa rientrare fra i possibili organismi erogatori dei microcrediti **anche le società cooperative** (comprese, ovviamente, le cooperative sociali) **in quanto**, com'è noto, **esse non hanno scopo di lucro, ma scopo mutualistico**, cioè la generazione di uno o più tipi di vantaggi economici per i loro soci diversi dallo scopo di lucro, cioè dalla generazione di un utile da suddividere tra i soci o che è a disposizione dell'imprenditore individuale.

Inoltre, l'inclusione delle società cooperative è ancora più logica quando si consideri che uno dei maggiori problemi dell'attività di microcredito disciplinata dall'art. 111 TUB è il **reperimento delle risorse finanziarie da prestare** con questa nuova forma creditizia. Ora, le banche intanto concedono dei prestiti in quanto raccolgono il risparmio, ma gli organismi erogatori del microcredito non sono banche e non possono raccogliere il risparmio ma solo concedere prestiti.

Le cooperative, però, sono le più "attrezzate", dal punto di vista degli strumenti giuridici a disposizione, per reperire le risorse da impiegare per concedere microcrediti, in quanto oltre al

⁴ Norma francamente esagerata ed inutile visto l'obbligo introdotto con il comma 3°-bis.

capitale sociale (ed alle eventuali riserve) possono emettere obbligazioni (“strumenti finanziari”) ai sensi dell’art. 2526 del Codice Civile e possono utilizzare lo strumento del “prestito sociale”⁵, cioè del prestito da parte dei soci, per finanziare la propria attività, realizzando in tal modo un modello di attività abbastanza simile a quello di una vera banca.

Le società di capitali (società per azioni - SPA e società a responsabilità limitata - SRL), invece, hanno a disposizione solamente gli strumenti del capitale sociale (e le eventuali riserve) e quello dell’emissione di obbligazioni, ma le obbligazioni delle SPA non quotate in borsa e delle SRL non possono essere collocate fra il pubblico, ma debbono essere sottoscritte solo da investitori professionali (banche, fondi pensione, ecc.), ai sensi degli artt. 2412 e 2483 del Codice Civile.

Per quanto riguarda, poi, le organizzazioni non profit, poi, si deve ricordare che soltanto per le fondazioni è obbligatoria l’esistenza di un patrimonio sin dall’atto della costituzione che serve a finanziare l’attività dell’ente. Gli enti non profit, purtroppo, hanno oggi pochissime risorse da utilizzare per una attività di microcredito, dato che in Italia non abbiamo solo le imprese sottocapitalizzate, ma pure le organizzazioni non profit con grosse difficoltà di “fundraising”, cioè di raccolta fondi, come dimostrano diversi studi empirici sull’argomento.

In risorse pubbliche per finanziare le attività di microcredito, poi, in tempi come questi non si può certo fare affidamento. Del resto, l’art. 111 TUB configura un’attività economica che si autosostiene e non che dipende dai finanziamenti pubblici.

Tornando alle caratteristiche operative di essi, tutti i microcrediti erogati dai soggetti giuridici non profit **non devono essere assistiti da garanzie reali**, devono essere finalizzati a consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e devono essere concessi **a condizioni più favorevoli** di quelle prevalenti (nel senso, ritengo, di “medie”) sul mercato. Inoltre, essi possono svolgere l’attività di erogazione del microcredito a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale **“a tassi (di interesse) adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore”**, quindi, riteniamo, sia dei costi diretti dell’attività di concessione di microcredito che di quelli indiretti o generali che sono sostenuti per il funzionamento della struttura organizzativa del soggetto erogatore (4° comma dell’art. 111 TUB sostituito sempre dall’art. 3 del Dlgs 169/2012).⁶

La condizione per poter esercitare questa attività è l’**iscrizione del soggetto giuridico senza fine di lucro nell’elenco** degli organismi erogatori di microcredito previsto dal 1° comma dell’art. 111 TUB e disciplinato dall’art. 113 TUB, rinnovato dall’art. 3 del Dlgs 169/2012, che abbiamo esposto nel precedente paragrafo. Le caratteristiche di questi soggetti saranno individuate sempre dalle norme di attuazione che saranno emanate dal Ministero dell’Economia ai sensi del 5° comma dell’art. 111 TUB, ma dovranno in ogni caso rispettare i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali fissati dalle stesse norme di attuazione.

⁵ Di cui all’art. 12 della Legge n. 127 del 1971 ed all’art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall’art. 10 della Legge n. 59 del 1992. Il **prestito sociale** è, giuridicamente, un **contratto atipico con elementi del conto corrente, del mutuo e del deposito irregolare**. Esso consiste in un deposito di denaro di fatto molto spesso “a vista” (cioè che può essere ritirato da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore), in cui i depositi ed i prelievi di denaro avvengono senza particolari procedure presso la sede legale ed anche presso le sedi operative della cooperativa.

⁶ Il comma 4° dell’art. 111 TUB dice che esso deroga al 1° comma dell’art. 106 TUB, ma tale richiamo è errato perché quest’ultima disposizione prevede l’obbligo, per chi intende esercitare il credito, di iscriversi nell’Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia. Ma i soggetti erogatori di microcrediti hanno, come abbiamo visto, l’obbligo di iscriversi in un altro, apposito, elenco, che deve essere tenuto, per una prima fase, sempre dalla Banca d’Italia, come previsto dall’art. 113 TUB.

§ 4) La norma che legittima le mutue di autogestione (MAG), organismi precursori di quelli di microcredito.

Segnaliamo poi che il primo periodo del comma 7° dell'art. 112 TUB anch'esso rinnovato dall'articolo 7 del Dlgs 141/2010 e successivamente modificato dalla lettera *m*) dell'art. 3 del Decreto Legisaltivo n° 169 del 2012 prevede che “**i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (il 2 Ottobre 2012) i quali, senza fine di lucro** (quindi in forma di società cooperativa oppure di associazione, fondazione o comitato), **raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti** (quindi soggetti che erogano microcrediti ma anche prestiti di ammontare superiore a questi purché non di molto) possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle **modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR** (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio)”.

Questa norma serve essenzialmente a legittimare l'attività delle c.d. “mutue di autogestione” o “MAG”, che sono società cooperative che si sono diffuse in questi anni avendo come oggetto sociale la **raccolta di risparmio fra i soci finalizzata all'erogazione di prestiti di limitato ammontare** alle persone fisiche ed alle piccole imprese. Dato il limite temporale contenuto nella norma, le MAG che si sono costituite e si costituiranno a partire dal 3 Ottobre 2012 per operare non potranno che configurarsi come organismi erogatori di microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB oppure, se di dimensioni maggiori, come Banche di Credito Cooperativo.

§ 5) Conclusioni. Il microcredito: un circuito del credito per i soggetti non bancabili.

Concludendo, l'impressione che ricaviamo dall'art. 111 TUB modificato dall'art. 3 del Dlgs 169/2012 è che il suo obiettivo è sempre quello di creare un “circuitto del credito per i soggetti non bancabili”, vale a dire per quelli che non potrebbero o potrebbero difficilmente ricevere prestiti bancari se valutati con i parametri ordinari del merito creditizio. Questa impressione ci viene confermata anche dall'inserimento delle società di persone e delle società cooperative fra i destinatari di questo tipo di credito, anche se esse avrebbero bisogno, semmai, di credito ordinario.

Ritengo, quindi, che se questo nuovo sistema riuscirà ad essere di aiuto ai soggetti in difficoltà finanziarie, esso avrà una funzione positiva. Anche se, pur in assenza di prestazione di garanzie reali, la richiesta di tassi alti e/o di condizioni esose da parte delle società erogatrici di questo tipo di credito potrebbe vanificare del tutto l'utilità del nuovo sistema. Anche per valutare appieno questo aspetto della disciplina del microcredito si devono attendere le norme di attuazione dell'art. 111 TUB.

Inoltre, occorre fare attenzione a che le banche ordinarie non utilizzino gli organismi del microcredito per girare ad essi quei loro clienti che potremmo definire “bancabili ma rischiosi”, vale a dire quelli che pur essendo affidabili in base ai criteri normali del merito creditizio presentano dei profili di rischio più o meno elevati. In tal modo si finirebbe per creare un circuitto alternativo del credito ordinario, per cui ci sarebbe un “credito di serie A” (senza o con pochi rischi) ed un “(micro) credito di serie B” (più rischioso). Cosa che non deve accadere perché il microcredito non ha né può avere l'obiettivo di diminuire o addirittura di annullare il rischio l'attività bancaria e, conseguentemente, di migliorare i bilanci delle banche.

Infine, a mio parere, per conferire una maggiore serietà e garantire in qualche modo le operazioni di microcredito sarebbe opportuno che la legge prevedesse che esso sia assistito dal

privilegio speciale sui beni mobili⁷ acquistati dal debitore con la somma prestata. Com'è noto, il privilegio, disciplinato dagli articoli 2745 e seguenti del Codice Civile, non è una garanzia reale, ma è una qualifica del credito accordata dalla legge in considerazione della causa di esso che gli attribuisce un diritto di prelazione nel caso di esecuzione forzata o di procedura concorsuale.

Tale soluzione sarebbe a nostro avviso di gran lunga preferibile rispetto a quella di permettere che i microcrediti siano garantiti da una fideiussione⁸ prestata da un terzo in favore del soggetto affidato, dato che, se un soggetto può essere garantito da un fideiussore non si vede perché non debba ricorrere al credito ordinario invece che al microcredito. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe essere riservato ai soggetti incapaci di fornire ad una banca ordinaria qualsiasi tipo di garanzia.

Gianfranco Visconti

Consulente di direzione aziendale in Lecce

⁷ Dato pure che con i valori delle somme prestabili che abbiamo visto nell'articolo ben difficilmente si possono acquistare dei beni immobili.

⁸ La fideiussione è quel contratto di garanzia (è una “garanzia personale”) con cui un soggetto garantisce con l’intero proprio patrimonio l’adempimento di una obbligazione altrui (art. 1936 del Codice Civile).